



le attività rischiose

Attività che comportano l'uso di macchine ed impianti a pressione, elettrici e termici

Laboratori e ambienti organizzati per lavori e per la produzione di opere e servizi che comportino l'impiego di dette macchine, apparecchi o impianti

Tassativamente elencati



Persone fisiche o giuridiche, gli Enti pubblici o privati,
compreso lo stato e gli enti locali
che occupano personale addetti alle lavorazioni rischiose

DECRETO LEGISLATIVO

23 febbraio 2000 n.38

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144.

TARIFFA DEI PREMI

DECRETO 12 dicembre 2000

Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: Industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione

GESTIONE PER CONTO

Ai sensi del secondo comma dell'art.127 T.U. tutti i dipendenti delle Amministrazioni statali, ricorrendone le condizioni (e cioè i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la generalità dei lavoratori rispettivamente dagli art.1 e 4 del T.U.), sono assicurati presso l'INAIL.

GESTIONE PER CONTO

L'assicurazione viene attuata, anziché in forma ordinaria, con il sistema della "gestione per conto" dello Stato.

In base a tale forma di gestione le Amministrazioni dello Stato non corrispondono alcun premio di assicurazione, ma rimborsano all'INAIL gli importi delle prestazioni erogate dall'Istituto ai dipendenti dello Stato infortunati o tecnopatici, nonché: le spese generali di amministrazione, le spese per accertamenti medico-legali, etc.

GESTIONE PER CONTO

In base all'art.2 del D.M. 10/10/1985 l'Istituto eroga, ai dipendenti delle amministrazioni statali, le prestazioni di cui all'art.66 del T.U. e, naturalmente quelle previste dal D. L.vo n.38/2000 - ad eccezione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea.

AZIONE DI RIVALSA

Si precisa che l'INAIL non può attivare direttamente l'azione di rivalsa, in quanto la stessa è di competenza dell'Amministrazione Statale; le Sedi dell'Istituto sono tuttavia tenute ad inviare ai presunti responsabili ed al danneggiato le prescritte diffide, specificando che le stesse vengono effettuate per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Statale.

AZIONE DI RIVALSA

Le Sedi INAIL debbono altresì tempestivamente fornire alla competente Amministrazione Statale tutte le notizie ed i documenti necessari per consentire l'esercizio dell'azione stessa.

INSEGNANTI

Sono assicurati gli insegnanti e gli alunni che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o che svolgano esercitazioni di lavoro.

INSEGNANTI

Sono assicurati anche gli allievi e gli istruttori dei corsi di qualificazione o di riqualificazione o di addestramento professionale o dei cantieri scuola, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.

INSEGNANTI

In base all'indirizzo tradizionale, le suddette persone sono assicurate non per l'intera attività lavorativa che svolgono, ma solo per i rischi derivanti dalle attività sopra elencate.

Considerata, però, la difficoltà di scindere le attività teoriche da quelle pratiche, nonché l'evoluzione delle tradizionali "esercitazioni", si va affermando l'indirizzo in base al quale non si ravvisano più valide ragioni "per gli insegnanti", per limitare la copertura assicurativa ai soli rischi specifici delle "attività protette", ma essa va estesa a tutti i rischi collegati al lavoro e alle attività accessorie, ivi compreso il rischio "in itinere", al pari di tutti gli altri lavoratori assicurati.

INSEGNANTI

L'INAIL ha statuito che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria anche gli insegnanti che "per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori, etc)", ovvero "frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine", nonché quelli che sono direttamente adibiti ad attività consistenti in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche, esercitazioni di lavoro

(Circ. INAIL 23/4/2003 n.28).

INSEGNANTI

L'INAIL ha altresì ricompreso nell'ambito delle esercitazioni pratiche l'attività di **educazione fisica**, nonché ritenuto "i viaggi di istruzione o di integrazione della preparazione di indirizzo assimilabili alle esercitazioni di lavoro e, quindi, rientranti nel novero delle attività protette" (**Circ. INAIL 23/4/2003 n.28**).

INSEGNANTI

Secondo la stessa Circolare, tra le attività protette rientra anche **l'attività di sostegno** "che si configura come teorico-pratica, di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata.

Del resto, l'attività dell'insegnante di sostegno, come delineata dall'art.13, commi 5 e 6 della Legge n.104/92, comporta un rischio legato non solo alle modalità di svolgimento dell'insegnamento, ma anche alle condizioni psico-fisiche dell'alunno affidato alle cure dell'insegnante di sostegno".

INSEGNANTI di Scuola Materna

Sono soggetti, per la natura manuale della loro attività che si concreta nello svolgimento di esercitazioni pratiche anche in forma ludica, ad un rischio non generico, ma specifico

(Cass. 20/8/1996 n.7671).

ALUNNI

È stata riconosciuta, inoltre, l'assicurazione per gli infortuni occorsi agli **studenti** nel corso delle esercitazioni pratiche "che ricomprendono anche le lezioni di alfabetizzazione informatica e di lingua straniera, svolte con l'ausilio di macchine elettriche"

(Circ. INAIL 17/11/2004 n.79).

ALUNNI

"Sono assicurati anche gli infortuni che si verificano durante lo svolgimento delle esercitazioni di "scienze motorie e sportive".

ALUNNI

Per gli alunni e gli allievi, permane tuttora la limitazione della copertura assicurativa ai soli rischi connessi alle attività pratiche sopra indicate.

**Gli Infortuni sul
lavoro**

e le

**Malattie
Professionali**

Per *infortunio* si intende un evento avvenuto per *causa violenta in occasione di lavoro*, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (D.P.R. n.1124/1965, art.2), è considerata sul lavoro anche l'infezione carbonchiosa.

Occasione di lavoro

Legato al rischio

- Generico
- Specifico
- Generico aggravato
- elettivo

CAUSA VIOLENTA

FATTO CAUSALE

ESTERIORE

ABNORME

RAPIDO

EFFICIENTE

DERIVATO DA

ENERGIA

MECCANICA

MUSCOLARE

ELETTRICA

ELETTROMAGNETICA

ATOMICA

NUCLEARE

TERMICA

PER ECCESSO

PER DIFETTO

Macchine
impianti

Sforzo
atto di forza

Artificiale
naturale

radiazioni

Colpo di calore
colpo di sole

Assideramento
polmonite da
frigore

Per inalazione

SOSTANZE TOSSICHE IN FORMA MASSICCIA

Per ingestione

Causa viurulenta

NATURA MICROBICA

Causa viurulenta

NATURA PSICHICA

Causa viurulenta

DIVERSI

Carbonchio-tetano- leptospirosi -
brucellosi - morva - sifilide dei
vetrai - suppurazione - malaria
perniciosa - epatite virale - HIV

Ai fini dell'assicurazione INAIL, per la sua indennizzabilità è necessario che dall'infortunio sia derivata o la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, oppure un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

L'inabilità si considera permanente assoluta quando la conseguenza dell'infortunio tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro, permanente parziale quando la diminuisca in misura superiore al 5%* e per tutta la vita

* In base al D.Lgs 38/2000

- 1. INDENNITA' PER INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA**
- 2. RENDITA DIRETTA PER INABILITA' PERMANENTE**
- 3. Rendita diretta per silicosi ed asbestosi**
- 4. RENDITA AI SUPERSTITI E ASSEGNO FUNERARIO**
- 5. INTEGRAZIONE RENDITA DIRETTA**
- 6. ASSEGNO PER ASSISTENZA PERSONALE CONTINUATIVA**
- 7. ASSEGNO DI INCOLLOCABILITA'**
- 8. SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE**
- 9. EROGAZIONE INTEGRATIVA DI FINE ANNO**
- 10. PROTESI E PRESID**
- 11. CURE IDROFANGOTERMALI E SOGGIORNI CLIMATICI**
- 12. BREVETTO E DISTINTIVO D'ONORE**
- 13. CURE AMBULATORIALI**

DENUNCIA DI INFORTUNIO

L'assicurato deve dare subito notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche lieve, al proprio datore di lavoro; se non lo fa, e il datore di lavoro non ne è venuto a conoscenza, egli **perde il diritto all'indennizzo** per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio **(art.52 T.U.)**.

DENUNCIA DI INFORTUNIO

Indipendentemente da ogni sua valutazione, il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL l'infortunio prognosticato non guaribile entro tre giorni. La denuncia deve essere presentata entro due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del certificato medico che deve essere allegato alla denuncia stessa
(art.53 T.U.).

DENUNCIA DI INFORTUNIO

Ove l'evento lesivo abbia causato la morte o sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo (o via fax) entro ventiquattro ore dal momento dell'infortunio

(art.53, comma 2 T.U.).

DENUNCIA DI INFORTUNIO

La violazione di questi obblighi a carico del datore di lavoro è soggetta a sanzioni amministrative.

DENUNCIA DI INFORTUNIO

In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore ha egli stesso la facoltà di denunciare all'INAIL l'infortunio subito per ottenere l'indennizzo.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Al verificarsi dell'infortunio, il datore di lavoro, ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 1124/65, deve redigere la richiesta di visita medica di infortunio (Mod. 1-I) ed accompagnare (con spese a proprio carico) l'infortunato presso il più vicino ambulatorio INAIL, oppure al più vicino Pronto Soccorso al fine di sottoporlo a visita medica.
- Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di tenere esposto in luogo apposito e in modo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'INAIL (art. 92, comma 4, del D.P.R. 1124/65).
- Se l'infortunio è prognosticato non guaribile entro 3 giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l'evento sia all'INAIL (datore di lavoro soggetto all'assicurazione infortuni), sia all'autorità di pubblica sicurezza (tutti i datori di lavoro) con le modalità ed entro i termini del seguente schema:

INFORTUNIO

Richiesta di visita medica

Primo certificato medico

Prognosi fino a 3 giorni

Prognosi superiore a 3 giorni

Morte o pericolo di vita

Non sono previste denunce,
ma dal 7/5/96, l'evento va
comunque riportato nel
registro infortuni (art.3,
D.Lgs 242/96)

Se l'assenza con successivo
certificato medico si
protrae oltre 3 giorni

Entro 2 giorni:
-denuncia all'INAIL
-- denuncia all'autorità di
pubblica sicurezza

Entro 24 ore:
-denuncia all'INAIL
Entro 2 giorni:
-denuncia all'INAIL
-- denuncia all'autorità di
pubblica sicurezza

Riportare l'evento nel
registro infortuni

Riportare l'evento nel
registro infortuni

REGISTRO INFORTUNI

Art. 4 c.5 lett.o D.Lgs 626/94

- Tutti i datori di lavoro devono tenere il registro infortuni, nel quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell'evento) indipendentemente dal fatto che l'infortunio sia o meno soggetto all'assicurazione INAIL.
- Prima di essere utilizzato il registro deve essere vidimato dalla ASL, competente per territorio, la quale, constatata la conformità del registro al modello stabilito con decreto, lo contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nell'ultima pagina il numero di fogli che lo compongono e la data del rilascio (DM 12/9/1958).

Contenuto e tenuta del REGISTRO

Art. 2 DM 12 settembre 1958

- Sul registro devono essere annotati entro un giorno dall'Infortunio:
 - nome, cognome e qualifica professionale dell'infortunato;
 - Causa e circostanza dell'infortunio;
 - Data di abbandono e ripresa del lavoro.
- Il registro intestato all'azienda alla quale si riferisce, legato e numerato in ogni pagina, deve essere tenuto senza alcuno spazio bianco. Le scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile. Non sono consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni devono eseguirsi in modo che il testo sostituito sia leggibile.

Contenuto e tenuta del REGISTRO

Art. 2 DM 12 settembre 1958

- Il registro deve essere conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione e se non usato, dalla data in cui fu vidimato.
- Deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori del lavoro sul luogo del lavoro e deve essere costantemente aggiornato a cura dell'Azienda. L'inosservanza delle disposizioni sulla tenuta e conservazione del registro infortuni è punita con la sanzione amministrativa da € 516 a € 3.098 (art.89 c.3, D.Lgs. 626/94).

Distinzione tra Infortunio e Malattia Professionale

Le Malattie Professionali si distinguono dagli Infortuni in quanto:

- la causa agisce lentamente e progressivamente sull'organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo);
- la causa deve essere diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l'infermità in modo esclusivo o prevalente; il T.U., infatti, parla di malattie contratte **nell'esercizio e a causa** delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci di produrre da sole l'infermità.

Distinzione tra Infortunio e Malattia Professionale

Per le Malattie Professionali, quindi, non basta l'occasione di lavoro come per gli Infortuni, cioè un rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale o concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia.

Malattia Professionale

Generalità

L'assicurazione obbligatoria contro le Malattie Professionali opera solo a condizione che sussista l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni (non esistono, cioè, lavoratori tutelati solo per le Malattie Professionali).

LA GESTIONE INAIL DELLE MP

GLI OBBLIGHI DI LEGGE



I ctf. Di MP

REFERTO

DENUNCIA - SEGNALAZIONE
(art 139 TU art. 10 D. Lgs 238/2000)

LA GESTIONE INAIL DELLE MP

Denuncia ex art 139 T.U. e art. 10 D Lgs 38/2000



- 1) la segnalazione - denuncia non avvia l'iter del riconoscimento della tutela;
- 2) il medico è obbligato alla denuncia anche senza il consenso dell'assistito
- 3) il medico è obbligato alla denuncia anche se il soggetto non è assicurato inail.

* La denuncia all'UPG può esonerare comunque il medico dal referto

** La denuncia all'INAIL non esonera il medico dal I certificato di MP

DM 27/4/04

La finalità **epidemiologiche** e preventive dell'elenco e non assicurative hanno consentito di sostituire il termine di certezza con quello di “probabilità”.

Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi

dell'art. 139 del T. U.:

***LISTE (I, II, III):** a seconda della probabilità dell'origine professionale;*

***GRUPPI (1 - 7):** a seconda dell'agente causale*

La distinzione nelle tre liste non ha alcun rapporto con l'obbligatorietà della denuncia della malattia, che resta sempre.

RENDITA INAIL e Equo Indennizzo

Causa di Servizio:

La giurisprudenza prevalente ha affermato che nel determinismo delle cause di servizio l'attività lavorativa non svolge mai una funzione causale esclusiva bensì solo concausale, la quale non esclude che altri fattori diversi dal servizio possano intervenire nel processo generatore dell'infermità lamentata dal pubblico dipendente.

La giurisprudenza reputa sufficiente che il dipendente fornisca un mero principio di prova circa l'esistenza del nesso causale tra infermità e causa di servizio, mentre incombe poi all'Amministrazione l'onere di fornire una prova contraria, tale da escludere l'esistenza del nesso etiologico anche sotto il profilo meramente probabilistico.

RENDITA INAIL e Equo Indennizzo

INAIL:


Nell'ambito della tutela INAIL, invece, la prova della sussistenza del nesso etiologico deve essere sicuramente più rigorosa, poiché il diritto alle prestazioni viene riconosciuto soltanto ove si accerti l'esistenza di un rapporto causale diretto ed efficiente tra la patologia e l'attività lavorativa.

RENDITA INAIL e Equo Indennizzo


Pur essendosi attenuate, nel corso del tempo, alcune delle sopra segnalate differenze, soprattutto in relazione alla tutela accordata alle Malattie Professionali non tabellate ed alla elaborazione giurisprudenziale in materia di nesso di causalità, tuttavia la Corte di Cassazione ha costantemente sottolineato la diversa funzione dei due istituti, ribadendo che l'equo indennizzo e la rendita per Malattia Professionale sono istituti giuridici autonomi retti da regolamentazioni processuali distinte

(Cassazione Civile, sez. lav., 26/8/05, n.17353; 19/8/05 n.17053; 25/2/05, n.4005; 20/8/04, n.16392).

Obiettivi diretti e indiretti della politica antinfortunistica



**Conoscenze
dell'organizzazione**



Comunicazione/abilità

diagramma della sicurezza



FREQUENZA

S'intende il rapporto, in un intervallo di tempo determinato, tra il numero degli infortuni e una misura della esposizione a rischio, espresse in ore lavorate



GRAVITA'

S'intende la misura di ciò che la collettività ha perduto in termini di giornate di lavoro e di capacità lavorativa a causa dell'infortunio sul lavoro.



ORA ORDINALE

Tale locuzione si utilizza per collocare l'infortunio nell'arco temporale del turno di lavoro.

Esempio: l'evento traumatico che colpisca un operaio alle ore 10,20 il cui turno sia iniziato alle ore 8, apparterrà alla terza ora



ORA SOLARE

Per prima ora va inteso il livello temporale intercorrente tra le ore 0 e le ore 1 e così via.



SEDE E NATURA DELLA LESIONE

Si fa riferimento ad una classifica INAIL. Per i casi in cui l'infortunio abbia provocato lesioni diverse si considera la sede e la natura della lesione predominante.



FORMA


È il modo in cui l'infortunio si è verificato; si fa riferimento alla classificazione INAIL



AGENTE MATERIALE

Con tale locuzione s'intende l'elemento (macchina, attrezzo, persona, agente atmosferico) che determinando l'infortunio provochi il danno.

INTERNET
WWW. INAIL.IT



BANCA DATI

INAIL

FLOPPY

CD

BANCA DATI INAIL **OBIETTIVO**

***FORNIRE DATI E INFORMAZIONI
STATISTICHE PER UNA CONOSCENZA
COMPLETA DEL FENOMENO INFORTUNISTICO
NELLE SUE DIVERSE ARTICOLAZIONI
A FINI GESTIONALI E PREVENZIONALI***

BANCA DATI INAIL DESTINATARI

UTENZA INTERNA:

organi dell'Ente, unità centrali e periferiche

UTENZA ESTERNA:

***enti statali, ASL,
rappresentanti dei Lavoratori e
datori di lavoro,
Università,
Istituti di ricerca, ecc.***



BANCA DATI INAIL

FONTE DELLE INFORMAZIONI

DATI CONTENUTI NEGLI ARCHIVI INAIL E DESUNTI DALLE DENUNCE DI ESERCIZIO, DALLE DENUNCE DI INFORTUNIO E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI E, DAGLI ATTI RELATIVI ALL'ITER AMMINISTRATIVO DELL'EVENTO LESIVO, NONCHE' DELLE DENUNCE DI VARIAZIONE DELLE ATTIVITA' DELLE AZIENDE ASSICURATE

AREE TEMATICHE

BANCA DATI INAIL



AZIENDE
ASSICURATE

EVENTI
DENUNCIATI

EVENTI
INDENNIZZATI

RISCHIO

**PER CODICE ISTAT
ATECO 91**

**PER CODICE DI
LAVORAZIONE INAIL**

BANCA DATI INAIL

DIMENSIONI DELLA BANCA DATI

• I DATI E LE INFORMAZIONI RIGUARDANO CIRCA TRE MILIONI DI AZIENDE (LA META' CIRCA E' ARTIGIANA)

• 900.000 CASI CHE VENGONO DENUNCIATI ALL'INAIL OGNI ANNO NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA E DEL TERZIARIO



**INFORMAZIONI DI
SINTESI**

AZIENDE


ADDETTI

RETRIBUZIONI

PREMI




PER SETTORE ECONOMICO, CODICE DI TARIFFA INAIL E TERRITORIO



PER ANNO, RIPARTIZIONE TERRITORIALE, PROVINCIA, REGIONE, ITALIA



**A CARETTE ARTIGIANALE
A CARTTERE NON ARTIGIANALE
A CARATTERE NON ARTIGIANALE MONOLOCALIZZATE**



LAVORATORI AUTONOMI: SENZA LAVORATORI DIPENDENTE

CON LAVORATORI DIPENDENTI PER CLASSE DI AMPIEZZA DELLE AZIENDE

EVENTI



DENUNCIATI

INDUSTRIA
COMMERCIO
SERVIZI

AGRICOLTURA

PER CONTO STATO

INFORTUNI DENUNCIATI

MALATTIE PROFESSIONALI

AZIENDE IN COMPLESSO

AZIENDE ARTIGIANE

AZIENDE NON ARTIGIANE

DATI DI SINTESI

PER ATTIVITA' ECONOMICA

PER CODICE DI TARIFFA INAIL

COMPLESSO INFORTUNI

INFORTUNI CON
FRANCHIGIA

INFORTUNI MORTALI

PROVINCIA, REGIONE, ANNO EVENTO, TIPO DI AZIENDA, AZIENDE MONOLOCALIZZATE, AZIENDE PLURILocalizzate, AUTONOMI, CLASSE DI ADDETI, ETA', SESSO, AGENTE MATERIALE, FORMA DI AVVENIMENTO, SEDE DELLA LESIONE, LAVORAZIONE

EVENTI



INDENNIZZATI

INDUSTRIA
COMMERCIO
SERVIZI

AGRICOLTURA

PER CONTO STATO

INFORTUINI DEFINITI

MALATTIE PROFESSIONALI

AZIENDE IN COMPLESSO

AZIENDE ARTIGIANE

AZIENDE NON ARTIGIANE

DATI DI SINTESI

PER ATTIVITA' ECONOMICA

PER CODICE DI TARIFFA INAIL

PROVINCIA, REGIONE, ITALIA, PER TIPO DI DEFINIZIONE, PER TIPO DI AZIENDA, , APPRENDISTI, CONSEGUENZA, FORMA DI AVVENIMENTO, AGENTE MATERIALE, NATURA DELLA LESIONE, SEDE DELLA LESIONE, ETA', SESSO, DURATA MEDIA DEI GIORNI, INDENNIZZO MEDIO, INABILITA' PERMANENTE, INABILITA' TEMPORANEA, MORTE, AZIENDE MONOLOCALIZZATE, AZIENDE PLURILocalizzate, CLASSE DI ADDETTI, TIPO DI MALATTIA PROFESSIONALE, GRADO DI DEFINIZIONE, GRADO MEDIO, TIPO DI SOSTANZA CHE HA CAUSATO LA MALATTIA PROFESSIONALE, LAVORAZIONE, LAVORATORI AUTONOMI, LAVORATORI DIPENDENTI

AREA TEMATICA RISCHIO

INDICATORI STATISTICI:

A) FREQUENZA RELATIVA (X 1.000 ADDETTI): RAPPORTO TRA EVENTI LESIVI INDENNIZZATI (integrati per tener conto dei casi non ancora liquidati) E NUMERO DEGLI ESPOSTI

B) RAPPORTO DI GRAVITA' (X ADDETTO): RAPPORTO TRA GLI EVENTI LESIVI INDENNIZZATI (integrati per tener conto dei casi non ancora liquidati) E NUMERO DEGLI ESPOSTI

LE TIPOLOGIE SONO ESPRESSE IN GIORNATE QUANTIFICATE IN BASE A:

TEMPORANEA: giornate effettivamente perdute, compresi i tre giorni di franchigia

INABILITA' PERMANENTE: ogni grado di invalidità equivale a 75 giornate perdute

MORTE : ogni caso equivale a 7500 giornate

AREA TEMATICA RISCHIO

ULTERIORI INDICATORI STATISTICI SULLE FREQUENZE RELATIVE E SUI RAPPORTI DI GRAVITA' DETERMINANO ULTERIORI INDICATORI DI RISCHIO::

A1) NUMERI INDICI DELLE FREQUENZE RELATIVE:

si ottiene rapportando il valore della frequenza relativa al corrispondente valore totale riferito all'Italia, assumendo quest'ultimo come base = 100

A2) GRADUATORIE DELLE FREQUENZE RELATIVE:

ottenute ordinando in senso decrescente i valori delle Frequenze relative (o dei relativi numeri indici) e attribuendo il numero di posizione 1 alla Frequenza maggiore.

B1) NUMERO INDICI DEI RAPPORTI DI GRAVITA'

ottenuti rapportando il valore del rapporto di gravità al corrispondente valore totale riferito all'Italia, assumendo quest'ultimo come base = 100

B2) GRADUATORIE DEI RAPPORTI DI GRAVITA'

ottenuto ordinando in senso decrescente i valori dei rapporti di gravità (o dei relativi numeri o indici) e attribuendo il numero di posizione 1 alla gravità maggiore

RISCHIO

SINTESI ← → INABILITA' DI TEMPORANEA
MORTE ← → INABILITA' PERMANENTE
→ TOTALEI

FREQUENZE RELATIVE DI INFORTUNIO

RAPPORTI DI GRAVITA' DI INFORTUNIO

FREQUENZE

NUMERO INDICI

GRADUATORIE DI FREQUENZE

RAPPORTI

NUMERO INDICI

GRADUATORIE DI GRAVITA'

TERRITORIO

PER ATTIVITA' ECONOMICA

PER CODICE DI TARIFFA INAIL

PROVINCIA, REGIONE, ITALIA, INABILITA' TEMPORANEA, INABILITA' PERMANENTE, MORTE, AZIENDE MONOLOCALIZZATE, AZIENDE PLURILocalizzate, GRADUATORIA DEI RAPPORTI DI GRAVITA', GRADUATORIA DELLE FREQUENZE RELATIVE

Studenti scuole pubbliche e private

Infortunati sul lavoro denunciati all'INAIL per territorio e anno

Territorio	2004	2005	2006
Matera	501	500	469
Potenza	520	455	530
Basilicata	1.021	955	999
Italia	92.679	90.294	91.479

Insegnati scuole pubbliche e private

Infortunati sul lavoro denunciati all'INAIL per territorio e anno

Territorio	2004	2005	2006
Matera	49	50	50
Potenza	92	75	79
Basilicata	141	125	129
Italia	11.396	12.167	12.730